DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4518]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2000/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

(1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;

(2) la Spagna ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato programmi di azioni volte all'eradicazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., agente responsabile dell'avvizzimento batterico della patata, introdotto in Spagna nel 1995, e di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del merciume bruno della patata, introdotto in Spagna nel 1996, e di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., introdotta in Spagna nel 1996. I programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;

(3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;

(4) le spese sostentue dalla Spagna nel 1996 e nel 1997 riguardano direttamente la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali contaminati, nonché le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi;

(5) le informazioni tecniche fornite dalla Spagna hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;

(6) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre spese specificate nella richiesta della Spagna, ma di cui non si è tenuto conto nella presente decisione, come anche ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;

(7) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze delle verifiche svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione degli organismi nocivi in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;

(8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Spagna in diretta correlazione con le misure necessarie di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE, adottate ai fini della lotta contro Clavibacter michiganensis, Ralstonia solanacearum ed Erwinia amylovora.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18 102 EUR.

Tale importo è così ripartito:

— 8 806 EUR per le misure destinate alla lotta contro Clavibacter michiganensis;

— 5 644 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum.

— 3 652 EUR per le misure destinate alla lotta contro Erwinia amylovora.

[1] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.
[2] GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
 — ubicazione e indirizzo dell'azienda;
 — data in cui è stata sospettata la presenza di organismi nocivi e data in cui tale presenza è stata confermata;
 — quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
 — metodo di distruzione e di disinfezione;
 — quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza degli organismi nocivi;
 — metodo di analisi;
 — esito degli esami e/o delle analisi;
 — origine presunta della contaminazione riscontrata in Spagna;

b) una relazione di controllo sulla presenza degli organismi nocivi di cui all'articolo 1 e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione